



idirittiche non sai

Fisco: pagamenti tardivi per Ici e Irpef

Come è possibile rimediare al mancato pagamento dell'acconto ICI in scadenza il 16 giugno?

Quest'anno, a seguito delle modifiche normative sull'ICI, intervenute a ridosso della scadenza del pagamento dell'acconto prevista per il 16 giugno, molti Comuni hanno deliberato la possibilità di pagare anche in data successiva, già definita, senza l'applicazione di sanzioni.

Prima di tutto bisogna quindi verificare se il Comune dove è ubicato l'immobile per il quale è dovuta l'ICI, ha previsto, per il pagamento dell'acconto, una data diversa dal 16 giugno, se così non fosse, è possibile pagare l'ICI con ravvedimento:

- **nei 30 giorni successivi alla scadenza** pagando contemporaneamente anche una sanzione pari al 3,75% dell'imposta dovuta oltre agli interessi del 3% annui calcolati sui giorni di effettivo ritardo;

- **oltre i 30 giorni successivi alla scadenza** pagando contemporaneamente anche una sanzione pari al 6% dell'imposta dovuta oltre agli interessi del 3% annui calcolati sui giorni di effettivo ritardo.

Se il pagamento dell'imposta non avviene con ravvedimento (contemporaneo pagamento anche della sanzione e degli interessi), la sanzione che il Comune applicherà per il tardivo pagamento sarà del 30% dell'imposta dovuta oltre agli interessi del 3% annuo.

E' possibile correggere errori commessi nella compilazione del modello 730 dopo che lo stesso è stato presentato al CAAF e liquidato dal sostituto d'imposta?

Se l'errore commesso comporta un maggior credito, un minor debito o una invarianza di imposta rispetto alla prima dichiarazione liquidata, è possibile presentare al CAAF un modello 730 integrativo entro il 25 ottobre.

Un esempio potrebbe essere l'aver dimenticato di indicare nella prima dichiarazione una spesa detraibile. In questo caso il contribuente presenta al CAAF un 730 integrativo contenente tutti i dati presenti nel primo 730 e aggiungendo la nuova spesa. Il credito risultante dal modello integrativo verrà liquidato dal sostituto d'imposta nello stipendio/pensione corrisposta nel mese di dicembre.

Se invece l'errore comporta un maggior debito o un minor credito rispetto alla prima dichiarazione liquidata, l'errore può essere sanato con il **Modello UNICO**:

- **Correttivo nei termini**, se viene presentato **entro il 31 luglio** (quest'anno **prorogato al 30 settembre**);

- **Integrativo**, se viene presentato **dopo il 30 settembre**, ma **entro il 31 luglio 2009**.

Si dovranno pagare degli interessi di mora?

In entrambi i casi il contribuente deve pagare con F24 oltre alla maggiore imposta, anche la sanzione per tardivo pagamento e i relativi interessi.

Più precisamente se il pagamento avviene:

- **nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2008**, l'importo da pagare deve essere maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;

- **nel periodo dal 17 luglio al 15 agosto 2008**, l'importo da pagare deve essere maggiorato dello 0,40% e sul risultato così ottenuto deve essere calcolata e contestualmente pagata la sanzione del 3,75% oltre agli interessi del 3% annuo calcolati sui giorni di effettivo ritardo a partire dal 17 luglio;

- **dal 16 agosto 2008 e fino al 16 giugno 2009**, sull'importo da pagare deve essere calcolata e contestualmente pagata la sanzione del 6% oltre agli interessi del 3% annuo calcolati sui giorni di effettivo ritardo a partire dal 17 giugno 2008.

CGIL
CAAF

CGIL
sistemaserivizi

LAVORO INSIURO?
VINCANO I DIRITTI.

INCA PATRONATO
INCA CGIL

Numero attivo nei giorni feriali dalle 10 alle ore 18
al costo di una chiamata urbana

848 854388

www.inca.it

Scrivi a **idirittichenonsai@inca.it** o rivolgiti presso le nostre sedi per ricevere **assistenza e consulenza gratuite.**